SOLARO
il Comune

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DEI TRASPORTI SUPPLEMENTARI
Anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

INDICE:

1. OGGETTO DELL'APPALTO
2. DURATA DELL'APPALTO
3. IMPORTO A BASE D'ASTA
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI GARA
4.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
4.2 MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
5 CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE
6. SOPRALLUOGO
7. PERCORSI E ORARI
8. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
9. REQUISITI DEGLI AUTOMEZZI
10. PERSONALE DI SERVIZIO
11. CONTROLLI SUL SERVIZIO
12. OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO
13. RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA
14. SANZIONI E PENALITÀ
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
16. ESECUZIONE IN DANNO
17. CORRISPETTIVO MODALITA' DI PAGAMENTO
18. CAUZIONE
19. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
20. VALIDITÀ TEMPORALE DELL'OFFERTA
21 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
22. TRATTAMENTO DEI DATI
23. SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO
24. FORO COMPETENTE
25. NORME DI RINVIO
26. ALTRE INFORMAZIONI

PREMESSA

Il comune di Solaro, come da deliberazione G.C. n. 92 del 09.05.2019 è delegato dall'Azienda speciale Solaro Multiservizi all'espletamento della presente gara fino all'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto del presente capitolato. L'Azienda speciale Solaro Multiservizi procederà alla stipulazione del contratto e a tutti gli atti e i procedimenti successivi e conseguenti. Resta inteso che la ditta aggiudicataria accetta, fin d'ora, senza riserve e senza alcun atto ulteriore quanto contenuto nel presente comma; in tal caso, tutte le azioni agite dal "comune di Solaro" nel presente capitolato saranno agite dall'Azienda speciale Solaro Multiservizi.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto:
   a. il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole primarie e secondaria di 1° grado ubicate nel territorio del Comune di Solaro da effettuarsi secondo le norme del presente capitolato:
   b. il trasporto degli alunni da e per diversi edifici e strutture all'interno del territorio comunale o nei paesi limitrofi fino a n. 15 giornate per ciascun anno di appalto con max n. 2 automezzi, durante l'orario scolastico;
   c. il trasporto degli utenti del centro estivo comunale da e per diversi luoghi nel raggio di 10 km. fino a n. 11 giornate per ciascun anno di appalto con max n. 2 automezzi, in un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 17.00 (indicativamente il centro estivo si svolge nel mese di luglio);
   d. il trasporto - con n. 2 automezzi - degli utenti del centro estivo comunale verso località turistiche nel raggio di 50 km e ritorno per n. 1 giornata feriale in un orario compreso tra le ore 8.30 e le ore 19.00 per ciascun anno di appalto (indicativamente il centro estivo si svolge nel mese di luglio) in data da comunicare con almeno sette giorni di anticipo dal loro svolgimento;
2. Nel caso di non fruizione da parte del Comune di parte dei servizi di cui al punti 1 lett. b), c), d), resta stabilito che sarà facoltà del Comune sostituire i servizi non fruiti con servizi equivalenti.
3. Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali il Comune ha accolto la relativa domanda.
4. E' vietato il trasporto negli autobus di persone diverse da quanto sopra specificato.
5. Il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato disciplinato ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e al decreto 23 febbraio 1999 n. 88 *" Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753".*
6. I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore.
   I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni.
   Pertanto, la ditta aggiudicataria deve rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 2 - Durata dell'appalto

1. Il servizio si riferisce agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La durata dell'appalto è fissata in anni due a partire dal 01.09.2019 e fino al 31.08.2021.

2. Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
3. Qualora l'Azienda speciale Solaro Multiservizi, nel periodo considerato, dovesse adottare un nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, o ravvedesse l'opportunità della soppressione del servizio, o ne venisse sospeso l'esercizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere risolto, al termine dell'anno scolastico, senza alcun indennizzo al prestatore di servizio.

Art. 3 – Importo a base d'asta

1. L'importo annuo a base d'appalto viene determinato in **€ 96.000,00 (novantaseimila/00)** oltre I.V.A. per un importo complessivo di **€ 192.000,00 (centonovantaduemila/00)** oltre I.V.A., riferito all'intera durata contrattuale di cui all'art. 2 del presente capitolato.
2. Gli oneri relativi alle interferenze sono quantificati in € 0,00. Non essendoci interferenze con il personale comunale/dell'Azienda non viene prodotto alcun documento DUVRI. Qualora, per ragioni organizzative, dovessero modificarsi alcune condizioni che prevedano interferenze, verrà redatto apposito DUVRI.
3. Non potrà essere preteso dalla ditta aggiudicataria alcun onere aggiuntivo conseguente a modifiche d'orario da parte dell'Istituto comprensivo di Solaro.
4. L'intervento è finanziato con mezzi ordinari di bilancio dell'Azienda.

Art. 4 – Criteri di aggiudicazione e modalità di gara

L'appalto verrà affidato previo espletamento della procedura di aggiudicazione con procedura "aperta" per la scelta del contraente ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c.2 del Codice da valutare secondo i criteri di seguito specificati:

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE AL CONCORRENTE È PARI A 100 PUNTI.

a) **OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)**
L'offerta tecnica dovrà essere elaborata in un'unica relazione redatta in lingua italiana, in formato A4, con caratteri leggibili (Arial 11, interlinea singola, orientamento verticale) preferibilmente con un numero di righe per facciata pari a 40. I concorrenti sono invitati a presentare offerte tecniche non superiori a n. 20 facciate. La struttura dei capitoli della relazione tecnica dovrà essere impostata in modo da consentire l'immediata identificazione e corrispondenza tra i criteri di valutazione e l'offerta del concorrente.

b) **OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)**
Non sono ammesse offerte in aumento a pena di esclusione.
Il comune di Solaro si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta purché ritenuta valida.
Resta salva la facoltà del comune di Solaro di non procedere all'aggiudicazione qualora la commissione esprima parere negativo in merito all'esistenza di requisiti in capo a tutti o parte dei concorrenti.

Art. 4.1 - Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

1. La valutazione delle offerte tecniche è demandata ad una Commissione giudicatrice nominata dalla Centrale Unica di Committenza, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.
2. Il punteggio relativo all'offerta tecnica, pari ad **MAX 70 PUNTI**, sarà articolato secondo i criteri e sub criteri di seguito elencati:

A) Valutazione delle risorse tecniche utilizzate per l'esecuzione del servizio: MAX 34 PUNTI

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
A1	Vetustà dei mezzi impiegati per il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato, in base all'immatricolazione dei mezzi offerti (verranno valutati max n. 2 mezzi oggetto del servizio) : → per ogni mezzo immatricolato nel 2016, 2017, 2018 o che verrà immatricolato nel 2019; → per ogni mezzo immatricolato dal 2013 al 2015 → per ogni mezzo immatricolato prima del 2012	Punti 10 Punti 6 Punti 1
A2	Sistema di sostituzione del mezzo utilizzato (modalità e gestione delle tempistiche)	Punti 8
A3	I mezzi impiegati per il servizio di trasporto scolastico di cui al presente capitolato, risultano essere (verranno valutati max n. 2 mezzi oggetto del servizio) : → per ogni mezzo alimentato a GPL, gas metano, ibridi che rispondono ad emissione a basso impatto ambientale	Punti 3

B) Sistema organizzativo del servizio: MAX 23 PUNTI

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
B1	Ottimizzazione del giro secondo il numero degli iscritti	Punti 10
B2	Descrizione delle strategie tecnico organizzative relative alla gestione delle emergenze, degli imprevisti e delle modifiche del servizio	Punti 9
B3	Sistema di controllo da parte della ditta concorrente sullo svolgimento del servizio	Punti 4

C) Professionalità del personale impiegato: MAX 10 PUNTI

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
C1	Esperienza professionale degli autisti addetti al servizio di trasporto scolastico (verranno valutati max 4 autisti identificati quali autisti che verranno poi effettivamente utilizzati nello svolgimento del servizio sul territorio) → n. autisti con esperienza superiore ad anni 5 → n. autisti con esperienza superiore da 3 a 5 anni → n. autisti con esperienza inferiore ad anni 3	**Punti 8 di cui:** Punti 2 Punti 1 Punti 0
C2	Sistema di sostituzione delle assenze del conducente	Punti 2

D) <u>Migliorie: MAX 3 PUNTI</u>

	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
D1	n. 1 trasporto supplementare rispetto all'art. 1 lett. d)	Punti 3

3. La Commissione **per l'attribuzione del punteggio degli elementi di valutazione qualitativi** opererà attraverso l'applicazione della seguente formula:
   C(a) = Σn [Wi x V(a)i]
   dove:
   C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a)
   Σn = sommatoria
   n = numero totale dei requisiti
   Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
   V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
4. In base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta "OFFERTA TECNICA", a ciascun elemento di valutazione è attribuito da ciascun commissario un punteggio variabile tra 0 e 1.
5. Si stabilisce di attribuire ai giudizi di merito assegnati dai commissari i coefficienti indicati nella sottostante tabella, tra 0 e 1:

ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,80
BUONO	0,60
DISCRETO	0,40
SUFFICIENTE	0,20
INSUFFICIENTE	0,00

6. I coefficienti di valutazione dei sub elementi V(a)i di natura qualitativa verranno determinati con il metodo della *"media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari".*
7. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
8. Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio definitivo per il singolo sub criterio.

Art. 4.2 - Modalita' di valutazione dell'offerta economica

1. Il punteggio relativo al prezzo offerto è pari a **MAX 30 PUNTI.**
2. La valutazione dell'offerta economica (unico ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta), contenuta nella busta "OFFERTA ECONOMICA", avviene applicando la seguente formula:

   C_i *(per* $A_i <= A_{soglia}$*)* = $X * A_i / A_{soglia}$

   C_i *(per* $A_i > A_{soglia}$*)* = $X + (1{,}00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$

   dove

   C_i = **coefficiente** attribuito al concorrente iesimo

   A_i = **valore** dell'offerta *(ribasso)* del concorrente iesimo

   A_{soglia} = **media aritmetica** dei valori delle offerte *(ribasso sul prezzo)* dei concorrenti

X = 0,90

A_{max} = **valore** dell'offerta *(ribasso)* più conveniente

3. Sia la media aritmetica che i coefficienti che i punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.
4. Non saranno ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara.
5. Risulterà aggiudicatario il concorrente che otterrà il maggior punteggio complessivo, assunto dalla somma dei punti attribuiti all'OFFERTA TECNICA e all'OFFERTA ECONOMICA.
6. In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio.
7. In caso di ammissione di una sola offerta valida l'amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora l'offerta non appaia conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 5 - Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

a. AVER REALIZZATO UN FATTURATO ANNUO DICHIARATO AI FINI IVA, NEL TRIENNIO 2016-2017-2018, SPECIFICO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DI GARA NON INFERIORE A € 100.000,00 (CENTOMILA) ANNUI;

b. ESSERE SOLVIBILE NELL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, DA DIMOSTRARE MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI ALMENO UNA ATTESTAZIONE RILASCIATA DA ISTITUTO DI CREDITO O INTERMEDIARIO BANCARIO AUTORIZZATO AI SENSI DEL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385.

La stazione appaltante ritiene che il fatturato sia un indicatore puntuale, certo ed affidabile con cui possa essere verificata la capacità economica finanziaria dell'operatore economico.

1. Per servizi analoghi si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell'appalto.
2. Il concorrente dovrà dimostrare tale fatturato tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione elencando i principali servizi specifici prestati negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari dei servizi e il buon esito degli stessi.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere soddisfatti cumulativamente dagli operatori economici partecipanti alla procedura, in forma singola o associata.
4. Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere posseduto dalla capogruppo/mandataria nella misura minima del 40% e la restante parte cumulativamente dal/dai mandanti ciascuna nella misura del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
5. In caso di consorzio di cui al comma 2 lett. b) e c) dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, tale requisito dovrà essere posseduto dal consorzio o dalle consorziate per le quali il consorzio stesso partecipa.
6. Conseguentemente la dichiarazione del possesso del requisito dovrà essere prodotta dal consorzio o dalle consorziate.

c. AVER REALIZZATO ALMENO UN SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL TRIENNIO 2016-2017-2018 PER UN NUMERO DI UTENTI QUANTIFICATO IN NUMERO DI 100 CON UTILIZZO DI N. 2 MEZZI IN CONTEMPORANEA.

d. AVERE LA DISPONIBILITA' DI N.1 AUTOMEZZO DA N. 54 POSTI A SEDERE E N. 1 AUTOMEZZO DA N. 56 POSTI A SEDERE DA ADIBIRE AI SERVIZI DEL PRESENTE CAPITOLATO

Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati (a, b, c e d) sopra indicati o il possesso degli stessi entro limiti inferiori a quelli previsti, rilevato a seguito di controlli effettuati dalla stazione appaltante, comporta l'esclusione dalla gara in rapporto alla mancata soddisfazione dell'obbligo previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Sopralluogo

1. E' fatto obbligo ai concorrenti – in quanto ritenuto essenziale per la partecipazione alla presente gara – di effettuare un sopralluogo prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi del servizio dove verranno svolte le prestazioni previste in appalto.
2. Il mancato sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla gara.
3. A conclusione del sopralluogo il comune di Solaro rilascerà al concorrente una dichiarazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta telematica "Documentazione amministrativa".
4. Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il **Comune di Solaro – servizio Istruzione**, mediante la trasmissione di una richiesta scritta che dovrà indicare:
   → la ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo;
   → il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, ecc.);
   → il relativo recapito telefonico e numero fax
   → oggetto della mail: "Richiesta sopralluogo per gara servizio trasporto scolastico"
5. Tale richiesta dovrà pervenire via e-mail all'indirizzo: **comune.solaro@pec.regione.lombardia.it**
6. Il Comune confermerà per iscritto il giorno, l'ora ed il luogo dal quale inizierà il sopralluogo.
7. Il comune di Solaro metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la sola funzione di accompagnamento nei luoghi di esecuzione del servizio.
8. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da un soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.
9. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; il tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.
10. In caso di raggruppamento temporaneo (di seguito denominato anche solo RTI) o di consorzio il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti costituenti il raggruppamento o consorzio.
11. E' esonerato dall'obbligo del sopralluogo e conseguentemente dalla produzione in gara della dichiarazione di avvenuto sopralluogo la ditta appaltatrice uscente.

Art. 7 – Percorsi e orari

1. Dovranno essere garantiti dall'aggiudicatario gli orari e i percorsi indicati **nell'allegato "A"** del presente capitolato. Gli orari di entrata ed uscita sono determinati dalla dirigenza scolastica, potrebbero pertanto subire modifiche nel corso dell'anno scolastico, alle quali la ditta aggiudicataria, dovrà adeguarsi obbligatoriamente. I percorsi sono da ritenersi indicativi della zona in cui il servizio è richiesto e possono pertanto subire variazioni rispetto alle esigenze dell'utenza a cui il servizio è rivolto.

2. Gli orari possono essere oggetto di variazione da parte dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi in funzione delle esigenze rappresentate dalle autorità scolastiche e pertanto sono da ritenersi indicativi. Gli autobus dovranno essere sempre presenti nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati. Le fermate lungo le vie del percorso sono individuate in relazione alle richieste dell'utenza e alle esigenze di organizzazione del servizio.
3. E' fatto obbligo all'aggiudicataria prima dell'inizio corsa, di prelevare le incaricate del servizio di accompagnamento nei pressi della loro abitazione ed, al termine della corsa, di ricondurle nello stesso punto, se residenti nel comune di Solaro.

Art. 8 – Organizzazione del servizio

1. Il prestatore del servizio deve partecipare, con il Responsabile Referente, ad incontri con il personale dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi prima dell'inizio dell'anno scolastico per la programmazione del servizio ed ogni volta che l'Azienda speciale Solaro Multiservizi lo ritenga opportuno, nonché ad eventuali assemblee degli utenti. Nell'organizzazione dei servizi il prestatore dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite in corso d'anno dall'Azienda speciale Solaro Multiservizi.
2. Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno dall'Azienda speciale Solaro Multiservizi, prima dell'inizio del servizio stesso. Il prestatore per nessun motivo può esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di automezzi e personale autista di riserva sufficienti.
3. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie gli automezzi non potessero venire utilizzati, l'appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda speciale Solaro Multiservizi e gli utenti interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli stessi o provvedendo comunque, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda speciale Solaro Multiservizi, ad assicurare comunque il servizio mediante Ditta autorizzata al trasporto di persone.
4. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, il prestatore del servizio, previo accordo con l'Azienda speciale Solaro Multiservizi, dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio.
5. Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità eventualmente occorsa (ad esempio in occasione di incidenti), senza l'abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati. Il prestatore del servizio dovrà altresì dare immediata comunicazione all'Azienda speciale Solaro Multiservizi di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne fosse derivato alcun danno.
6. In caso di sciopero, il prestatore del servizio deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla L. 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni.
7. In caso di interruzione dell'attività scolastica, a qualsiasi titolo, l'Azienda speciale Solaro Multiservizi si impegna ad avvertire il prestatore del servizio tempestivamente o almeno 24 ore prima, ove possibile.
8. Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il prestatore del servizio è tenuto al risarcimento dei danni. In tale caso l'Azienda speciale Solaro Multiservizi potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa del prestatore.

9. L’accesso al servizio avverrà, come da norme disciplinanti il servizio di trasporto scolastico, solo se in possesso del tesserino identificativo che dovrà essere esibito all’accompagnatrice.
10. Il prestatore di servizio, al termine di ciascuna annualità, deve effettuare un questionario di gradimento rivolto agli utenti fruitori del servizio (alunni e genitori) ed i risultati dovranno essere inviati on line all’ Azienda speciale Solaro Multiservizi.

Art. 9 – Requisiti degli automezzi

1. Per l'espletamento del servizio principale il prestatore dovrà impiegare un numero di automezzi non inferiore a quanto indicato **nell’allegato A** (per lo svolgimento del servizio mediamente sono utilizzati fino ad un max di n. 2 automezzi contemporaneamente), adeguati alla quantità e alla qualità dell'utenza, nonchè idonei a transitare lungo i percorsi stabiliti: a tale scopo si precisa che gli automezzi utilizzati dovranno obbligatoriamente avere il primo n. 54 posti a sedere ed il secondo n. 56 posti a sedere.
2. Il prestatore dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni di quelli in uso in caso di guasto meccanico o incidente. Il prestatore del servizio dovrà altresì avere in disponibilità per l’intera durata dell’appalto uno scuolabus di riserva, i cui dati dovranno essere obbligatoriamente trasmessi all’Azienda speciale Solaro Multiservizi.
3. Gli automezzi dovranno rispondere alle caratteristiche di sicurezza e confortevolezza, ed essere in regola con tutte le disposizioni vigenti sul trasporto collettivo. Gli automezzi, collaudati per il servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazioni degli stessi contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; in particolare dovranno essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi. **Dieci giorni prima dell'inizio del servizio, il prestatore dovrà presentare all’Azienda Speciale Solaro Multiservizi tutta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto.**
4. Il prestatore del servizio è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate.
5. Durante l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, il prestatore ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura "**Azienda Speciale Solaro Multiservizi** - **Servizio Trasporto Scolastico**".

Art. 10 – Personale di servizio

1. Il prestatore del servizio dovrà individuare e nominare il Responsabile del Servizio, del quale dovrà comunicare all’Azienda speciale Solaro Multiservizi il nominativo e il numero telefonico **che dovrà essere attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 fino al termine del servizio giornaliero.**
2. Il prestatore dovrà gestire il servizio con sufficiente personale del quale dovrà fornire, prima dell'inizio del servizio e ad ogni variazione successiva, apposito elenco nominativo all’Azienda speciale Solaro Multiservizi. I conducenti dovranno essere in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale del tipo richiesto, così come sancito dal D.M. 20.12.1991 n. 448, art. 6 e ss.mm.ii.

3. Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni:
   - tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, compreso un abbigliamento adeguato, e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino;
   - adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio del pullman);
   - non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
   - tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
   - non fumare sul mezzo;
   - non utilizzare cellulari/tablet;
   - osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
   - essere dotato di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione con l'ufficio preposto;
   - effettuare il servizio di trasporto dei bambini delle scuole primarie e secondaria di 1° grado solo in presenza dell'accompagnatore.
   - avere ben visibile il tesserino di riconoscimento.
4. L'Azienda speciale Solaro Multiservizi potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dal prestatore del servizio entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, sino alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 15 del presente capitolato. Eventuali sostituzioni o variazioni dovute ad altre cause dovranno essere tempestivamente comunicate all'Azienda speciale Solaro Multiservizi.

Art. 11 – Controlli sul servizio

1. L'Azienda speciale Solaro Multiservizi potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli.
2. In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative ecc.) da trasmettere entro 10 gg. dalla richiesta.
3. Il prestatore del servizio dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.
4. E' previsto, in caso di rilascio di licenze di noleggio per trasporto scolastico, il controllo sul corretto utilizzo delle stesse.

Art. 12 - Osservanza delle norme in materia di lavoro

1. Il prestatore del servizio si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari. Si obbliga inoltre a presentare su richiesta copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.
2. Il prestatore del servizio è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 626/94, coordinato con il D. Lgs. n. 242/96 e s.m.i.).
3. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 13 – Responsabilità e polizza assicurativa

1. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico del prestatore del servizio, che terrà indenne a tale titolo il comune di Solaro e l'Azienda speciale Solaro Multiservizi da qualsiasi pretesa. Il prestatore del servizio è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose o qualsivoglia malfunzionamento tecnico arrecante danni.
2. Il prestatore del servizio dovrà consegnare all'Azienda speciale Solaro Multiservizi prima della stipula del contratto le seguenti polizze assicurative:

   RCT – Responsabilità civile verso terzi

   per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con i seguenti sottolimiti:
   - per persona non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
   - per danni a cose e animali non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

   RCO – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro

   per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con i seguenti sottolimiti:
   - per persona non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
   - per danni a cose e animali non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)

   RC AUTO – per i mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio

   per sinistro non inferiore a € 32.000.000,00 (trentaduemilioni/00) con i seguenti sottolimiti:
   - per persona non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamilioni/00)
   - per danni a cose e animali non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00)
3. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del comune di Solaro e dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi.
4. Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Art. 14 – Sanzioni e penalità

1. Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze comunali e dal presente capitolato saranno accertate dagli incaricati dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi mediante relazione al responsabile del servizio che ne darà comunicazione al prestatore del servizio, il quale dovrà entro sette giorni produrre le eventuali controdeduzioni.
2. Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile dell' Azienda speciale Solaro Multiservizi, potrà essere applicata una penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da € 100,00 (euro cento/00) a € 2.000,00 (euro duemila/00).
3. In particolare per le seguenti inadempienze, salvo non siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo al prestatore del servizio, sono previste le sottoelencate sanzioni:
   - da € 100,00 a € 250,00 per ogni ritardo tale da compromettere il funzionamento del servizio;
   - da € 500,0 a € 1.000,00 per ogni corsa non effettuata;
   - da € 1.000,00 a € 2.000,00 per ogni inadempienza tale da provocare grave pregiudizio al funzionamento del servizio.
4. Si procederà al recupero della penalità, da parte dell' Azienda speciale Solaro Multiservizi, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

1. E' fatta salva la facoltà dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 C.C., a tutto rischio e danno del prestatore del servizio, con riserva altresì di risarcimento dei danni cagionati, in caso di ripetute violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale ed all'esecuzione del servizio in danno al prestatore, a carico della quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione.
2. L'Azienda speciale Solaro Multiservizi si riserva di procedere alla risoluzione diretta in caso di:
   - gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo una diffida formale da parte dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi;
   - mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Azienda speciale Solaro Multiservizi;
   - abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dalla ditta aggiudicataria;
   - gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
   - mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
   - impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti;
   - mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari;

• mancato rispetto degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi;
• fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
• perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.

3. Nei suddetti casi la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Azienda speciale Solaro Multiservizi comunichi alla ditta aggiudicataria, mediante raccomandata A/R, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. E' comunque riconosciuta all' Azienda speciale Solaro Multiservizi la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 14 del presente capitolato e gli ulteriori danni.

Art. 16 – Esecuzione in danno

1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 14, qualora il prestatore del servizio si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Azienda speciale Solaro Multiservizi avrà facoltà di ordinare ad altro prestatore l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicataria.
2. Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Azienda speciale Solaro Multiservizi potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatrice o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.
3. Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati all'Azienda speciale Solaro Multiservizi e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 17 - Corrispettivo modalità di pagamento

1. Il corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto. La modalità di fatturazione sarà concordata successivamente tra l'Azienda Speciale Solaro Multi Servizi e la ditta aggiudicataria.
2. Il pagamento della fattura avverrà previa liquidazione dell'Azienda speciale Multiservizi entro 30 gg. dalla data di accettazione, sempreché non siano pervenute segnalazioni o non sia stata constatata l'irregolarità o l'insufficienza del servizio.
3. L'Azienda speciale Solaro Multiservizi, potrà trattenere sui corrispettivi da corrispondere, le somme afferenti alle penalità eventualmente applicate nel mese di riferimento.
4. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto e alla regolare situazione contributiva dell'aggiudicataria.
5. In caso di emissione di fattura irregolare o di DURC non regolare , il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'azienda speciale Solaro Multiservizi
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, nei termini previsti dalla legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica e le generalità dei soggetti delegati ad operare (tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 18 – Cauzione

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10

per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

2. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. L'impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda speciale Solaro Multiservizi avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. La cauzione sarà restituita solamente a fine dell'appalto, in particolare dopo la certificazione da parte del competente ufficio INPS dalla quale risulti che sono stati assolti dall'impresa tutti gli obblighi relativi al rapporto di lavoro del personale impiegato per l'esecuzione del servizio appaltato.

Art. 19 – Subappalto e cessione del contratto

1. E' vietato l'affidamento in subappalto, pena la immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda speciale Solaro Multiservizi.
2. E' vietata la cessione del contratto, pena la immediata risoluzione dello stesso ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Azienda speciale Solaro Multiservizi.
3. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell'Azienda speciale Solaro Multiservizi.
4. **Riserva di cui all'art. 110 D.Lgs. 50/2016 -** L'Azienda Multiservizi Solaro si avvale della facoltà di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 50/2016 per cui in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.
5. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 20 – Validità temporale dell'offerta

1. L'offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c.

Art. 21 – Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

1. Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, il comune di Solaro non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando perfezionati a norma di legge tutti gli atti inerenti la gara d'appalto in oggetto.

2. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti, l'aggiudicazione definitiva del servizio e la successiva stipulazione del contratto sono comunque subordinate al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di gara e nel rispetto della normativa vigente in materia di lotta alla mafia. Con la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto verrà richiesto all'appaltatore di presentare, **entro 35 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa**, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto, comprese le polizze assicurative ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato. In caso l'aggiudicatario non presenti la predetta documentazione nei termini prescritti la Stazione Appaltante provvederà alla revoca della aggiudicazione definitiva ed ai conseguenti provvedimenti per l'aggiudicazione dell'appalto ad altro concorrente.
3. Ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto dovrà essere stipulato in modalità elettronica con firma digitale. Pertanto il legale rappresentante dell'aggiudicatario o comunque il soggetto avente i necessari poteri per la sottoscrizione del contratto dovrà essere abilitato alla firma digitale. La stipulazione del contratto è soggetta all'osservanza delle norme in materia di antimafia ed alla prescritta documentazione di cui al D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
4. Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 76 del Decreto Legislativo 50/2016 l'aggiudicazione dell'appalto e la data di stipula del relativo contratto verranno comunicati a tutti i partecipanti a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato in sede di offerta.
5. Anche in caso di intervenuta aggiudicazione la stessa non vincolerà l'Azienda speciale Solaro Multiservizi se non dopo la stipulazione del contratto e/o l'effettivo inizio del servizio se precedente alla stipulazione, previa effettuazione delle verifiche che l'ente aggiudicatore riterrà di effettuare e sempre che non risulti in capo alla ditta aggiudicataria alcun limite od impedimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
6. Nei tempi e con le modalità richieste con apposita comunicazione scritta dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della firma del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare la seguente documentazione:
    a. cauzione definitiva ai sensi dell'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 con l'avvertenza che la mancata costituzione della garanzia determinerà, ai sensi dell'art. 103 c.3 del D. Lgs. n. 50/2016, la revoca dell'affidamento;
    b. polizze assicurative a copertura di tutti i danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio oggetto dell'appalto, come specificate al precedente art. 13;
    c. quietanze dei versamenti delle spese contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo, diritti di rogito e scritturazione)in quanto il contratto verrà stipulato **in forma pubblica amministrativa.**
    d. in caso di RTC non costituito, scrittura privata autenticata di formale costituzione del raggruppamento ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n. 50/2016;
    e. la ditta aggiudicataria dovrà altresì adempiere a tutto quanto previsto dal presente capitolato in merito alle comunicazioni e documentazione da presentarsi prima della firma del contratto.

Art. 22 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Solaro esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione é il comune di Solaro.

2. Per la gestione del contratto, il trattamento dei dati il titolare è anche l'Azienda speciale Solaro Multiservizi.

Art. 23 – Spese a carico dell'aggiudicatario

1. Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna eccettuata od esclusa.

Art. 24 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, è competente il Foro di Monza.

Art. 25 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia e a quanto disposto dal Codice Civile all'art. 1681 e segg. in materia di trasporto di persone, nonché le altre norme in materia, sempre in quanto applicabili.

Art. 26 – Altre informazioni

1. La partecipazione alla procedura comporta l'implicita e incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nel capitolato speciale d'oneri e nel bando di gara.
   Responsabile del procedimento: dott.ssa Pierangela Galetti.

ALLEGATI:

Allegato A – Tabella percorsi comprensiva di piantine a.s. 2018/2019 con orari di ingresso ed uscita alunni